



REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA COMUNE DI CIVITA D'ANTINO (AQ)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 9 del 31/07/2020

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina i casi in cui è consentito all'Amministrazione Comunale di Civita d'Antino sostenere spese di rappresentanza.

2. Con l'odierna norma, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, l'Amministrazione intende dare attuazione al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

In particolare si vogliono perseguire i seguenti scopi:

- garantire il contenimento della spesa pubblica;
- uniformare la gestione dell'ente al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- semplificare le procedure amministrative e contabili connesse alle spese di rappresentanza.

ARTICOLO 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

1. Per spese di rappresentanza si intendono le spese, non riconducibili ai normali rapporti istituzionali e di servizio, che assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ente verso l'esterno, nel senso che hanno lo scopo di mantenere ed accrescere verso l'esterno il prestigio dell'Ente, valorizzandone il ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della comunità amministrata.

ARTICOLO 3 - Requisiti di legittimità

1. Sono requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza:

- Lo scopo promozionale: sono legittime le spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione e/o l'attività dell'Amministrazione comunale;
- La stretta connessione ai fini istituzionali dell'Ente: le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo se siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, del rapporto esistente tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa;
- La congruità e la sobrietà della spesa concretamente sostenuta: le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato;
- La sobrietà deve essere valutata facendo riferimento alle dimensioni territoriali, alle caratteristiche e/o vocazione istituzionale del Comune di Fauglia nonché ai vincoli di bilancio;
- Ufficialità della spesa: è necessario che le spese oggetto del presente Regolamento siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini.

In particolare sono riconducibili alla funzione di rappresentanza le attività tenute in occasione di incontri ufficiali con personalità o rappresentanti di altre Istituzioni o Enti di rilievo sociale ed economico ovvero in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di valorizzare la qualità e specificità del territorio, ovvero l'immagine pubblica dell'Ente e il suo ruolo;

- Eccezionalità della spesa: le spese in argomento devono avere carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa;
- Riconducibilità della spesa agli organi di vertice dell'Amministrazione: le spese di rappresentanza possono essere ritenute legittime solo se effettuate dagli organi

rappresentativi dell'Ente aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine del Comune di Fauglia;

- Rappresentatività del destinatario della spesa di rappresentanza: le spese disciplinate dal presente regolamento, ove destinate ad altre Istituzioni o Enti, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati ossia rappresentativi dell'Ente al quale appartengono.

ARTICOLO 4 - Spese ammissibili

1. Nell'ambito della definizione di cui all'art. 2 nonché dei requisiti di legittimità indicati nell'art. 3 del presente regolamento, sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle relative alle seguenti iniziative:

- a) ospitalità offerta in occasione di visite di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;
- b) omaggi floreali e altri doni - ricordo in favore delle autorità e degli ospiti di cui alla precedente lettera a);
- c) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni, manifestazioni o eventi di varia natura promossi dall'Ente, alle quali partecipino autorità o personalità rappresentative estranee all'Amministrazione Comunale;
- d) Forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc...) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), anche in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune.

ARTICOLO 5 - Casi di non ammissibilità delle spese

1. Non si classificano come spese di rappresentanza:

- a) gli atti di mera liberalità;
- b) le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- c) l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
- d) colazioni e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione compresi rappresentanti dell'Ente presso Enti aziende o Istituzioni;
- e) omaggi ad Amministratori o dipendenti;
- f) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'Ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ...);
- g) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i requisiti di legittimità indicati al precedente art. 3.
- h) spese per allestimenti (comprensivi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio-

video ecc), addobbi floreali, stampa di manifesti e volantini, servizi fotografici ecc..., sostenute in occasione di spettacoli culturali, eventi sociali e sportivi organizzati per mezzo delle associazioni del territorio, in quanto spese sostenute nell'ambito delle attività che le stesse associazioni svolgono sul territorio in via di sussidiarietà per il Comune;

necrologi effettuati in occasione del decesso di parenti di dipendenti o amministratori.

Art. 4 – Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Costituiscono spese di rappresentanza, come da definizione di cui all'art. 2 in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse specifico e diretto dell'Amministrazione connesso al ruolo istituzionale:

- a) ospitalità, spese di trasporto, piccoli omaggi offerti a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione investiti di cariche pubbliche o rappresentativi di istituzioni, enti, associazioni di alto rilievo sociale, politico, culturale o sportivo;
- b) conferenza stampa, per fini istituzionali, indette dai soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza, purché finalizzate a promuovere l'immagine o l'azione dell'ente;
- c) stampe di inviti, manifesti, materiale pubblicitario, affitto locali, inserzioni su quotidiani, addobbi e impianti vari, servizi fotografici e di videoregistrazione, pranzi, colazioni, rinfreschi, trasporti, piccoli doni in occasione di cerimonie ufficiali o inaugurazioni alle quali partecipino autorità o personalità rappresentative estranee all'Amministrazione Comunale;
- d) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, volumi, coppe, omaggi floreali, presenti simbolici, ecc.), in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre Amministrazioni Pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente.

Art. 5 – Casi di inammissibilità

1. Non rientrano nelle spese di rappresentanza:

- a) le spese prive di funzioni rappresentative verso l'esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispone;
- b) omaggi, doni natalizi o in concomitanza di altre ricorrenze, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'Ente;
- c) le spese per acqua, caffè, rinfreschi a beneficio del Consiglio Comunale in occasione delle riunioni e più in generale le spese per le normali riunioni degli Organi Istituzionali per fini istituzionali;
- d) colazioni di lavoro per i componenti di commissioni che percepiscono il gettone di presenza, nonché per i professionisti che eseguono prestazioni retribuite per l'Ente;
- e) le spese erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all'Ente;
- f) le spese erogate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- g) spese sostenute per consumazioni offerte a funzionari dello Stato in missione ispettiva;
- h) pubblicazioni contenenti riferimenti diretti alla promozione dell'immagine dei vertici politici;
- i) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- j) spese che si risolvono in mere liberalità o in benefici di terzi.